

**REGOLAMENTO
DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
“GAMBETTOLA GREEN MARKET”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2022

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Caratteristiche del mercato
- Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 4 – Prodotti agricoli ammessi alla vendita
- Art. 5 - Modalità di vendita ed altre attività consentite
- Art. 6 – Domanda di partecipazione al mercato
- Art. 7 – Formazione della graduatoria e assegnazione dei posteggi
- Art. 8 - Modalità di utilizzo dei posteggi
- Art. 9 - Obblighi del concessionario
- Art. 10 – Rinuncia e revoca della concessione
- Art. 11 - Controlli e sanzioni
- Art. 12 – Rinvio e disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. È istituito sul territorio del Comune di Gambettola il mercato dei produttori agricoli, denominato “Gambettola Green Market”, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali.
2. In particolare, con l'istituzione del mercato si intende perseguire gli obiettivi di qualità quali: incrementare l'offerta commerciale di prodotti a km 0 da parte delle aziende agricole presenti sul territorio, favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole del territorio.
3. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dal Decreto Attuativo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27.12.2006, n. 296, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
4. L'esercizio della attività di vendita all'interno del mercato dei produttori agricoli non è soggetto alla disciplina sul commercio, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL MERCATO

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
 - Svolgimento: annuale (con sospensione nel mese di agosto)
 - Periodicità: settimanale – sabato mattina
 - Ubicazione: Piazza Pertini
 - Orari di vendita: dalle 07.00 alle 13.00
 - Numero indicativo di posteggi: 10
 - Superficie di un posteggio: a scelta tra mq 9 (3x3), mq 12 (3x4), mq 15 (3x5)
2. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario: dalle ore 06.30 alle ore 07.00 per l'allestimento dei banchi di vendita e dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per lo smontaggio dei banchi e lo sgombero dell'area.
3. Il mercato è soppresso nei giorni festivi e nei giorni dedicati allo svolgimento di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune o da Associazioni o privati con il patrocinio del Comune nell'area pubblica di riferimento. Il mercato è sospeso nel mese di agosto.
4. Le caratteristiche del mercato sono stabilite con atto di Giunta Comunale di approvazione della relativa planimetria, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione e il dimensionamento dei posteggi.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Sono ammessi a partecipare al mercato agricolo, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro Imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna (a tal fine è considerata la sede legale/unità locale risultante dal Registro delle Imprese);
 - b) vendita diretta nei mercati agricoli di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lett. a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001.
2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 4 – PRODOTTI AGRICOLI AMMESSI ALLA VENDITA

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
 - essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
2. L'imprenditore agricolo è tenuto ad indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, specificare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
3. Lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e da marchi aziendali di prodotto.
4. È ammessa la vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi alla agricoltura. È vietata la vendita di animali vivi.

ART. 5 - MODALITÀ DI VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività presso il mercato devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004.
2. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206, recante norme a tutela del consumatore.
3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della Legge 05/08/1981 n. 441 s.m.i.
4. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita di prodotti agricoli, sono ammesse:
 - attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
5. Nell'ambito del mercato, al massimo il 30% dei posteggi totali, purché non assegnati ai sensi del successivo art. 7, è destinato ad attività di valorizzazione e promozione, compresa la vendita, di prodotti alimentari e non alimentari, comunque correlati a tematiche concernenti il cibo e il processo produttivo, da realizzarsi anche mediante la partecipazione occasionale e turnaria di espositori, artigiani, hobbisti ed altri operatori commerciali. La partecipazione è subordinata a preventiva comunicazione scritta all'ufficio competente.

ART. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO

1. Nella fase di prima istituzione, gli imprenditori agricoli che intendono partecipare al mercato sono tenuti a presentare all'Ufficio competente domanda di partecipazione, secondo i tempi e le modalità definite con Determinazione del Responsabile del Settore competente.
2. La domanda deve essere correlata da copia della comunicazione di inizio di attività di vendita diretta da parte del produttore agricolo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 s.m.i.
3. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

ART.7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Sulla base delle domande ricevute, l'Ufficio provvede alla verifica dei requisiti per la partecipazione fissati dal presente regolamento e provvede alla redazione della graduatoria che tiene conto dei seguenti criteri di preferenza:
 - aziende aventi fondo di produzione ubicato nel territorio comunale – punti 3
 - aziende aventi fondo di produzione ubicato nel territorio provinciale – punti 2

- aziende che si differenziano per la quantità di prodotti offerti in vendita: da 1 a 5 prodotti – punti 1 / da 6 a 10 prodotti – punti 2 / 11 prodotti ed oltre – punti 3
- aziende in possesso di certificazioni biologiche – punti 2
- aziende che vendono prodotti protetti da marchi di tutela DOP, IGP, STG, QC, DOC, DOCG, IGT – punti 1

In caso di parità di punteggio, viene adottato il criterio cronologico di arrivo della domanda.

2. Definita la graduatoria, si procede alla assegnazione dei posteggi, rimettendo la scelta ai concessionari individuati secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria. Viene, in ogni caso, attribuito diritto di scelta prioritaria a coloro che nella domanda hanno dichiarato di necessitare di allaccio alla presa di corrente elettrica.
3. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di allargamento del mercato sono assegnati utilizzando la graduatoria già formata.
4. In caso di esaurimento della graduatoria, i posteggi sono assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande di assegnazione di posteggio nel mercato dei produttori agricoli.
5. Nell'ambito del mercato, ciascun operatore non può essere assegnatario di più di un posteggio.
6. Non è ammessa la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporanea, del posteggio assegnato.
7. La durata della concessione è pari ad anni 5.

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

1. Nell'area mercatale la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando, per l'esposizione di merci e fermo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, banchi di vendita e distributori per la vendita di latte crudo. L'utilizzo dell'automarket è consentito esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o altamente deperibili.
2. Ciascun posteggio deve essere dotato di copertura mediante ombrellone o gazebo di colore chiaro (bianco, avorio e simili).
3. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola.
4. Completato l'allestimento del banco, i mezzi di trasporto devono essere collocati al di fuori dell'area mercatale.
5. In caso di allaccio all'energia elettrica su impianto comunale, l'operatore è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della incolumità di cose e persone.
6. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2021, ogni operatore è tenuto alla corresponsione del canone di concessione nella misura e con le modalità previste nel Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del sopracitato Regolamento, in caso di allaccio all'energia elettrica su impianto comunale, l'operatore è tenuto a corrispondere l'importo forfettario per l'utilizzo del servizio, nella misura ivi prevista.
3. Al termine dell'orario di vendita ogni operatore deve smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata tutti i rifiuti prodotti lasciando l'area sgombra e pulita.
4. L'imprenditore agricolo assegnatario di posteggio è tenuto all'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 10 – RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è revocata dal Responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,:

a) in caso di accertata violazione da parte delle autorità competenti delle prescrizioni indicate in concessione o di qualsiasi altra richiamata dal presente regolamento. In tal caso, la revoca è disposta a seguito della seconda violazione, accertata nel termine di mesi 6 dalla precedente;

b) in caso di mancato pagamento del canone entro il termine prescritto. In tal caso, il concessionario viene invitato a provvedere al pagamento nel termine di 30 giorni, scaduti infruttuosamente i quali la concessione viene revocata;

c) in caso di reiterate assenze (oltre 10 consecutive nel medesimo anno solare). Non sono considerate assenze quelle determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno del 50% degli operatori concessionari. È considerata assenza la cessazione della attività di vendita prima dell'orario prefissato.

2. La rinuncia al posteggio deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente almeno 15 giorni prima.

3. La revoca, per qualunque causa disposta e la rinuncia impediscono al soggetto titolare della concessione di risultare nuovamente assegnatario di posteggio nello stesso mercato prima che siano decorsi almeno 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia o dal perfezionarsi dei presupposti previsti per la revoca, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

ART. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Al Comando Polizia Locale è demandata la gestione delle presenze e assenze dei titolari di posteggio da annotarsi su apposito registro.

2. Il mercato è soggetto al controllo della amministrazione comunale che la esercita a mezzo della Polizia Locale e degli altri Uffici competenti per materia.

3. Ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 300,00, se il fatto non è sanzionato da altre leggi, regolamenti o specifiche disposizioni. Il procedimento sanzionatorio è regolato dai principi e dagli istituti della legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i..

ART. 12 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, la Giunta Comunale, con apposito atto, approva la planimetria del mercato ed eventuali successive modifiche.

2. Con Ordinanza, il Sindaco può prevedere l'istituzione di giornate di mercato straordinarie o, per motivate e temporanee esigenze, la soppressione di talune giornate di mercato, nonché eventuali cambiamenti di calendario.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

